



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **18:35** in forma telematica, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Ing. GARBATI Roberto	SINDACO	X	
SIBILLE Remo	VICE SINDACO	X	
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
MEYER Sergio	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE	X	
VIGLIANO Carlo	CONSIGLIERE	X	
MARTINOTTI Miriana	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE Giulia	CONSIGLIERE	X	
URAN Cristina	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Ing. GARBATI Roberto** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su delega del Sindaco introduce ed illustra in dettaglio l'argomento la dr.ssa Soldano, Responsabile Area Finanziaria del Comune di Chiomonte.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1, c. 738 della legge n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639 della L. 147/2013) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 L. 160/19;

Visto il D. L. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019 e la Legge di Bilancio n. 160/2019 che hanno introdotto novità in materia di bilanci degli enti;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ed in particolare l'art. 106, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto «sostegni»), recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali.

Visto il DL. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*», pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, che proroga al 31 maggio 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

Considerato che la proroga del termine per le previsioni comporta che anche i termini di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi locali siano rinviati al 31 maggio 2021 – eccezion fatta per il termine dei regolamenti e le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, che, solo per l'anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dal D. L. 41/2021 (D. L. «Sostegni», art. 30, c.5).

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la delibera consiliare n. 22 del 22.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato, ai sensi dell'art. 1:

- c. 756 – "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato".

c. 757 – "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

Tenuto conto che la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, emessa dal Ministero delle Finanze, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 757 si applicano a decorrere dal 2021 come indicato dal comma 756 e che alla luce degli stessi, *"un'interpretazione sistematica conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, c. 15, del DL n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;*

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote dell'IMU;

Tenuto conto che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché per specifiche necessità del bilancio di previsione 2021/2023, per effetto delle quali, appare opportuno:

approvare per l'anno 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", e di seguito riportate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	9,9
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) =	4,6
	Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = (in quanto ubicati in area montana).	Esente

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Visto il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22.09.2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti n. 11
Votanti n. 9
Astenuiti n. = =
Favorevoli n. 9
Contrari n. = =

(I consiglieri Uran e Guglielmo, pur risultando presenti non partecipano alla votazione come da dichiarazione precedentemente verbalizzata agli atti)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	9,9
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) =	4,6
	Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = (in quanto ubicati in area montana).	Esente

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa di cui all'art. 1, c. da 738 a 783 della L. n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020).

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

5) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato:

Presenti	n.	11
Votanti	n.	9
Astenuti	n.	= =
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	= =

(I consiglieri Uran e Guglielmo, pur risultando presenti non partecipano alla votazione come da dichiarazione precedentemente verbalizzata agli atti)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg.

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 04/06/2021 al 19/06/2021 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 04/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro